



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 6 del 13/01/2005

DECRETO DELL'ASSESSORE ALL'AGRICOLTURA 31 dicembre 2004, n. 1

Legge 1766/27 artt. 9 e 10; Legge regionale 7/98, art. 17 comma 2°, ter. Legge regionale n. 32 del 05/12/2001. Legittimazione Terre Civiche del Comune di Noci (Ba).

L'ASSESSORE ALL'AGRICOLTURA

PREMESSO che le procedure di legittimazione sono disciplinate dagli artt. 9 e 10 della Legge 1766/1927 e dal Regio Decreto n. 332 del 1928;

VISTA la Legge Regionale 5 dicembre 2001, n. 32, (pubblicata nel B.U.R.P. n. 178 supplemento del 07/12/2001) che all'art. 17 tra l'altro prevede che:

"2 La Giunta Regionale è autorizzata alla definizione dei procedimenti di assegnazione a categoria e quotizzazione, oltre che a quelli di legittimazione ai sensi degli articoli 9 e 10 della Legge 16 giugno 1927, n. 1766.

2 bis. Per i procedimenti di legittimazione hanno priorità i Comuni nei quali il progetto di legittimazione, predisposto dal Perito Demaniale già nominato dal Commissario per la Liquidazione degli Usi Civici, è stato pubblicato all'Albo Pretorio del rispettivo Comune.

2 ter. Il procedimento di legittimazione delle Terre Civiche si conclude con l'approvazione del progetto, predisposto dal Perito Istruttore Demaniale, da parte della Giunta Regionale su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e con la pubblicazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia a seguito di Decreto dello stesso Assessore.

2 quater. Le conseguenti operazioni di aggiornamento dei dati e dei canoni, enfiteutici o di natura enfiteutica, dei censi, dei livelli e di tutte le altre prestazioni perpetue di natura demaniale e quelle di affrancazione dei canoni stessi, nonché dei censi, dei livelli e di tutte le altre prestazioni perpetue di natura demaniale, sono delegate ai Comuni di Competenza.";

VISTO che il Comune di Noci ha chiesto alla Regione Puglia la definitiva sistemazione delle Terre Civiche, richiedendo il completamento della procedura di Legittimazione;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 1042/UC del 23/10/2002 è stato trasmesso al Comune di Noci ai sensi dell'art. 5 della Legge Regionale n. 7/98 l'inventario delle Terre Civiche;

VISTO che il Comune ha proceduto alla pubblicazione dell'inventario approntato dagli Uffici della Regione Puglia, e che avverso tale pubblicazione non sono pervenute osservazioni e/o opposizioni;

VISTO il Decreto del Commissario Regionale agli Usi Civici del 20/03/1961 pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Noci dal 24/03/1961 al giorno 08/04/1961 senza alcuna opposizione o reclamo;

VISTO il Decreto del Commissario Regionale agli Usi Civici del 25/01/1963 pubblicato all'Albo Pretorio

del Comune di Noci dal giorno 01/02/1963 al 03/03/1963 senza alcuna opposizione o reclamo, con il quale venivano fissati nella misura ridotta di lire 400 per ettaro i canoni riferentisi ai demani "POLTRI - MURGIA - PENTIMA - BARSENTI - SANTA MARIA della ScALA - RAGGIO delle TRE MIGLIA" riportati nello Stato degli Arbitrari Occupatori redatto in data 28/03/1958 dal Collegio Peritale costituito dagli ingegneri F. DE MARTINO, A. NUCERA e F. AGNELLI, in cui venivano proposte per la legittimazione tutte le Terre Civiche elencate;

ESAMINATO l'elenco delle Ditte riportato nello Stato degli Arbitrati Occupatori e precisamente da pagina 1 a pagina 91 comprendenti n. 538 possessori di Terre Civiche nelle contrade "POLTRI - MURGIA - PENTIMA - BARSENTI - SANTA MARA della SCALA - RAGGIO delle TRE MIGLIA" per una totale estensione di ettari 3512.83.88, come da elenco degli Occupatori redatto in data 28/03/1958 dal Collegio Peritale costituito dagli ingegneri F. DE MARTINO, A. NUCERA e F. AGNELLI, depositato presso l'Archivio del Commissario per la Liquidazione degli Usi Civici di Bari e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Noci come sopra indicato;

TENUTO CONTO che il Decreto del Commissario non ha completato l'iter con l'approvazione da parte del Ministero competente e successiva pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica;

CONSIDERATO che è necessario a distanza di oltre un quarantennio completare detta procedura, con il presente decreto si procede alla definitiva approvazione della istruttoria dei periti ingegneri F. DE MARTINO, A. NUCERA e F. AGNELLI, così come riportata per stralcio e di cui ai Decreti del Commissario del 20/03/1961 e del 25/01/1963;

PRESO ATTO che con Legge Regionale n. 14/2004, art. 54, si conferma che sono legittimate tutte le terre già proposte per la legittimazione e che le conseguenti operazioni sono delegate ai Comuni di appartenenza;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1187 del 04/08/2004 con la quale viene approvata la proposta di legittimazione e autorizzata la pubblicazione sul B.U.R.P. del decreto assessorile.

DECRETA

- Di autorizzare la legittimazione delle Terre Civiche in agro del Comune di Noci, ai sensi degli artt. 9 e 10 della Legge 1766/1927, così come sopra precisato e riportate analiticamente nell'elenco degli Occupatori datato 28/03/1958 dei periti ingegneri F. DE MARTINO, A. NUCERA e F. AGNELLI, con il quale venivano proposte per la legittimazione tutte le Terre Civiche riportate e precisamente da pagina 1 a pagina 91 comprendenti n. 538 Ditte di cui al n. 1 QUARANTA Lucia di Angelo maritata MICCOLIS ed al n. 541 LOCOROTONDO Antonio e Maria fu Giuseppe proprietario e MIGLIOZZI Maria Caterina fu Giuseppe usufruttuario, facenti parte delle contrade "POLTRI - MURGIA - PENTIMA - BARSENTI - SANTA MAMA della SCALA - RAGGIO delle TRE MIGLIA" per una totale estensione di ettari 3512.83.88;

- Il presente decreto fa seguito all'approvazione della Delibera di Giunta Regionale n. 1187 del 04/08/2004 che ne autorizza la pubblicazione sul B.U.R.P.;

- Di prescrivere al Comune di Noci l'obbligo della riscossione dei canoni di natura enfiteutica a carico di ogni possessore, salvo la facoltà di affranco in ogni tempo;

- Le somme incamerate dovranno essere vincolate in apposito capitolo di Bilancio Comunale, ai sensi dell'art. 24 della Legge 16/06/1927, n. 1766, a favore della Regione Puglia, per essere destinate ad opere permanenti di interesse generale della popolazione;

- Le attività amministrative successive alla definizione di quanto previsto nel presente provvedimento, sono delegate all'Amministrazione Comunale interessata, ai sensi delle norme sopra richiamate.

Il presente decreto non comporta impegni di spesa a carico del Bilancio Regionale e dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia.

Addì 31 dicembre 2004

L'Assessore all'Agricoltura

Nino Marmo
